

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 – 2017

CITTA' DI VENEZIA



ANNUALITA' 2015

INDICE

PREMESSA

1. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<i>pag.3</i>
2. PREDISPOSIZIONE DEL PTPC 2015-2017	<i>pag.3</i>
3. ATTUAZIONE DEL PTPC – SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE	<i>pag.6</i>
4. ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	<i>pag.7</i>
5. AZIONI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	<i>pag.8</i>
6. CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI RISCHI	<i>pag.13</i>
7. RAPPORTI TRA PTPC E ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI VENEZIA	<i>pag.15</i>
8. RAPPORTI TRA PTPC E ALTRI ENTI	<i>pag.16</i>
9. FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO DEL PTPC	<i>pag.17</i>
10. APPROVAZIONE	<i>pag.17</i>
11. AGGIORNAMENTO	<i>pag.17</i>
12. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE	<i>pag.18</i>
13. NORME FINALI, TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA'	<i>pag.18</i>
 Tavola 1 - Struttura Anticorruzione	 <i>pag.19</i>

PREMESSA

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* (di seguito PTPC), approvato con deliberazione di Giunta comunale n.22 del 31 gennaio 2014 e rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nel Comune di Venezia per il triennio 2015 - 2017.

1

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito "responsabile della prevenzione") è affidato al Segretario Generale, quale figura indipendente, in applicazione di quanto previsto dall'art.6, comma 2, della convenzione ONU contro la corruzione, e art 1, comma 7, legge 190/2012, giusto decreto del Sindaco n. 407348 del 19.9.2013.

Il responsabile della prevenzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente PTPC.

A tal fine, il responsabile della prevenzione è coadiuvato dal gruppo dei referenti per l'anticorruzione individuato con atto p.g. n.88572 del 27.2.2014.

I componenti del gruppo sono i referenti per la prevenzione per le aree di competenza.

L'organizzazione e le modalità operative del gruppo dei referenti per l'anticorruzione restano disciplinate da atti interni a firma del responsabile della prevenzione.

La struttura del gruppo è analiticamente descritta nella *Tavola I* in calce al presente PTPC.

2

PREDISPOSIZIONE DEL PTPC 2015-2017.

Con il presente aggiornamento vengono apportate le modifiche al PTPC 2014-2016 che si sono rese necessarie ai fini di una complessiva operazione di razionalizzazione e miglioramento degli strumenti in materia di anticorruzione.

Nel corso di tale attività è stata sottoposta a revisione l'elencazione dei procedimenti a rischio contenuti nella SCHEDA DI SINTESI DELLE AZIONI E DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE (d'ora in avanti SCHEDA) allegata al PTPC 2014-2016:

- inserendo quei procedimenti dell'ente che, dopo l'esperienza fatta durante il primo anno di vigenza del PTPC, si è valutato possedere una esposizione al rischio di corruzione;
- ridefinendo le azioni di prevenzione, provvedendo ad una loro sostituzione/implementazione/cancellazione a seconda dell'esito dei monitoraggi svolti

sull'applicazione del PTPC 2014-2016. Questa attività è stata svolta anche per garantire una più chiara e coerente corrispondenza tra le azioni di prevenzione del rischio e i relativi procedimenti di riferimento a rischio corruzione;

- operando conseguentemente l'aggiornamento della sezione "controlli" della SCHEDA nella quale viene inoltre indicato in una apposita colonna quali azioni di riduzione del rischio di corruzione rientrano tra le misure obbligatorie, e quali invece siano le ulteriori misure ritenute necessarie al fine del trattamento del rischio.

In occasione dell'approvazione del PTPC 2014-2016 il responsabile della prevenzione e i direttori delle direzioni e delle istituzioni, al fine di identificare le aree a rischio di corruzione, hanno individuato le attività e i procedimenti amministrativi di cui al comma 16 dell'art 1 della legge 190/2012 con riferimento alle attività di rispettiva competenza, sulla base del livello di esposizione ai rischi identificati, adottando degli elenchi a cura di ogni direzione.

Nel mese di settembre 2014 sono state approvate ex novo o comunque revisionate le schede relative alla totalità dei procedimenti in essere nel Comune di Venezia e successivamente pubblicate sul sito web.

Si ritiene che nel corso del 2015 (in via sperimentale) si possa avviare un lavoro per definire un collegamento tra le azioni di prevenzione indicate nella SCHEDA e le singole schede dei procedimenti sopra indicate, per consentire un costante monitoraggio ed una più facile applicazione delle corrispondenti azioni previste, superando così gli elenchi prima citati.

Al compimento del lavoro citato si valuterà la possibilità di passare ad una nuova razionalizzazione ed omogeneizzazione delle azioni di prevenzione previste nella omonima colonna della citata SCHEDA, nell'aggiornamento che sarà approvato nel 2016.

Per il 2015 invece, sulla base di valutazione del responsabile della prevenzione e dei referenti, anche attraverso l'interazione con gli stakeholders, avvenuta nel corso di un incontro pubblico ad illustrazione della relazione annuale del responsabile della prevenzione sull'attività posta in essere, si è ritenuto di non intervenire sulla struttura fondamentale del PTPC approvato nel 2014 ma di apportare alcune modifiche di seguito descritte.

La principale modifica apportata è stata quella di accorpare le aree a rischio n.6 (in materia di controlli) e n.7 (in materia di attività repressive) in una unica, in quanto evidentemente aree dai contenuti omogenei come ambito di intervento in tema di anticorruzione. Questo accorpamento consente una più articolata e incisiva definizione delle azioni di prevenzione della nuova area a rischio e così di lavorare in modo più organico.

Con riferimento a recenti modifiche apportate dal legislatore, precisate da indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in sede di aggiornamento del PTPC 2015-2017 si è ritenuto necessario introdurre delle misure specifiche in tema di varianti in corso d'opera, al fine di evitare o quantomeno limitare una potenziale applicazione distorta dell'istituto, e si è pertanto disposto di:

- elaborare linee guida per gli uffici tecnici che indirizzino gli stessi verso la corretta applicazione dell'art.132 del Codice dei Contratti e formulare schemi di provvedimento da adottarsi nelle diverse ipotesi previste dalla legge;

- prevedere la trasmissione degli atti di adozione di varianti che comportino l'approvazione di nuovi prezzi all'Ufficio Prezzi e Capitolati che ne curerà l'istruttoria per conto del gruppo interdirezionale "Prezzi e Capitolati".

Una ulteriore proposta di modifica è intervenuta in relazione all'esigenza di evitare l'artificioso frazionamento delle prestazioni di fornitura quale fattore di aumento del rischio di fenomeni corruttivi (sottrazione degli affidamenti alle procedure di evidenza pubblica al fine di utilizzare procedure semplificate che possono favorire certi operatori economici a scapito di altri). Si è valutato per il 2015 di monitorare gli affidamenti attraverso lo strumento dei Repertori tenuti dall'amministrazione, rinviando all'aggiornamento del 2016 la definizione di una misura che sia il più possibile efficace.

Con riferimento all'intervenuta modifica dell'art.5 della legge 321/1991, si è inserita una apposita azione di prevenzione (e relativa modalità di controllo) al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura di stipula della convenzione con le cooperative che svolgano attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b dell'art.1 della citata legge 381/1991.

In materia di accordi bonari o transazioni, si ritiene di introdurre una misura di prevenzione in base alla quale ogni atto che approvi transazioni o accordi bonari sia inviato all'Avvocatura civica e al responsabile della prevenzione, perché si possano effettuare controlli a campione.

Una ulteriore integrazione al PTPC riguarda la definizione del rapporto tra il PTPC e gli enti partecipati e gli altri enti, ad esclusione delle società quotate sul mercato telematico azionario, in applicazione della normativa anticorruzione e sulla trasparenza. A tal fine nel PTPC sono stati introdotti i due paragrafi nn. 7 e 8.

In ordine alla trasparenza, lo stato di attuazione degli obblighi viene costantemente verificato dal Responsabile della Trasparenza, il quale si avvale, come da espressa previsione del PTTI, della collaborazione del dirigente del Settore Affari Generali e Trasparenza, dallo stesso funzionalmente dipendente.

Sulla base degli aggiornamenti normativi intervenuti e le comunicazioni specifiche pervenute al Comune di Venezia da parte delle istituzioni di controllo preposte (ANAC, ecc.), sono stati effettuati alcuni aggiornamenti al PTTI per il triennio 2015 – 2017, tra i quali alcune novità salienti possono essere riassunte nei seguenti punti:

- modifica dell'allegato A) "Elenco categorie di dati soggetti a pubblicazione", con aggiornamento dello stato di pubblicazione e degli adempimenti programmatici;
- allineamento termini di rendicontazione, monitoraggio e predisposizione di una relazione annuale con gli analoghi termini del PTPC;
- definizione delle modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- previsione di specifici obblighi di aggiornamento dei procedimenti amministrativi, adesso integralmente pubblicati;

- regolamentazione degli enti controllati e società partecipate dall'amministrazione alla luce delle modifiche normative apportate all'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 con legge 114/2014.

3

ATTUAZIONE DEL PTPC –SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE

I dipendenti e i dirigenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del PTPC, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Venezia, qualunque forma esso assuma.

Tutti i dipendenti del Comune di Venezia devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal PTPC: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i dirigenti, i responsabili di P.O. e U.O.C. e i dipendenti delle diverse direzioni, e ciascuno per l'area di competenza.

La violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal presente PTPC dà luogo a responsabilità disciplinare e, ove sussistano i presupposti, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Il comune di Venezia si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del PTPC a tutti i dipendenti e ad attuare specifici programmi di formazione che sarà obbligatoria e differenziata in funzione del livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.

I risultati relativi all'attuazione del PTPC sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013 n.33, dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (d'ora in avanti PTI) e dal regolamento sulla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (*open data*) approvato con deliberazione di c.c. n.41 del 27 maggio 2013 nonché dalle indicazioni specifiche fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

I risultati rappresentano elementi utili ai fini della valutazione dei soggetti destinatari.

Il Nucleo di Valutazione inserisce le attività svolte tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e, d'intesa col responsabile della prevenzione, ne attesta l'assolvimento.

Il codice di comportamento, allegato al PTPC, ne costituisce elemento fondante e le disposizioni in esso contenute si integrano con quanto previsto nel presente PTPC.

Sull'applicazione del codice vigilano i dirigenti responsabili di area, l'organismo di valutazione, l'ufficio di disciplina.

ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di legge per se stesse esemplificative di aree a rischio corruzione o gli atti indicativi di altra natura (es: protocolli di legalità o patti di integrità) e richiamati i principi di cui all'art.97 della Costituzione e all'art.1 della legge 241/90, la valutazione dei rischi è stata svolta attraverso un lavoro congiunto che ha visto tutti i direttori delle direzioni analizzare sin dal 2013 le attività svolte dall'amministrazione anche alla luce di esperienze negative vissute dal Comune di Venezia negli anni scorsi.

Sono stati esaminati i procedimenti nelle diverse fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria, dell'adozione dell'atto finale, anche per individuare la maggiore esposizione da parte dei soggetti responsabili delle diverse fasi.

Particolare attenzione e analisi sono state indirizzate a quei procedimenti nei quali il rischio corruzione è stato giudicato più alto, quantificando poi il livello di rischio sulla base degli indici indicati nella tabella di valutazione allegata al Piano Nazionale Anticorruzione.

Durante l'analisi dei rischi sono stati prioritariamente esaminati i diversi profili di "vulnerabilità" dell'organizzazione del comune e dei soggetti chiamati ad operare nei contesti a rischio ed è stato, tra l'altro, rilevato che :

- le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell'intento di evitare eventuali controlli, di accelerare le procedure, di ottenere notizie riservate, di esercitare, per il tramite del funzionario che si intende corrompere, un'influenza su altri soggetti ecc;
- l'esposizione dei funzionari operanti a contatto con l'utenza rende più alto il rischio;
- l'opacità dell'azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sull'amministrazione comunale e i diritti in capo ai privati;
- la correttezza gestionale e l'efficienza nel gestire i servizi comunali costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite;
- la tangente quale elemento della condotta punibile, anziché consistere esclusivamente nella classica dazione di denaro, può essere occultata da articolati meccanismi di scambio di vantaggi sia diretti che indiretti in favore del corrotto;

Sulla base dell'analisi dei procedimenti e delle azioni individuate quale strumento di mitigazione del rischio, è stato deciso per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 2, di accorpare le aree a rischio individuate ai punti 6 e 7 della SCHEDA.

All'esito della revisione delle aree a rischio, per l'annualità 2015 le stesse sono raggruppate nel modo seguente:

- attività in materia di contratti (n.1);
- attività in materia di rilascio titoli autorizzativi e concessori(n.2);
- attività in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni e ausili finanziari a imprese (n.3);

- attività in materia di rilascio pareri e certificazioni (anche endoprocedimentali) (n.4);
- attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori (n.5);
- attività in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni e attività repressive (n.6).

Per ogni ambito di attività sono stati indicati i procedimenti a rischio corruzione, tra i quali sono inseriti quelli obbligatori come indicati nell'allegato 2 del PNA e nell'art.1 comma 16 della l.190/2012.

5

AZIONI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

Ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del PTPC del Comune di Venezia per l'annualità 2015 da approvarsi da parte dell'organo di indirizzo politico si è proceduto ad un generale riordino ed implementazione delle azioni di gestione e prevenzione del rischio basandosi sugli esiti del monitoraggio delle azioni avvenuto nel corso del 2014 e valutando il grado di realizzabilità delle stesse procedendo nel modo seguente:

- valutando le azioni già realizzate e stabilendo se procedere o meno con una loro diversa articolazione;
- valutando se le azioni ancora da realizzare, previste nell'annualità 2014, necessitino di aggiornamenti e/o implementazioni parziali;
- valutando la necessità di inserimenti ex novo di azioni di prevenzioni a seguito di nuove valutazioni;
- valutando l'inserimento di nuovi procedimenti ritenendoli rientranti nelle attività a rischio.

E' stato così operato l'aggiornamento delle misure di prevenzione e riduzione del rischio contenute nel presente PTPC e nella SCHEDA.

Si conferma anche per l'annualità 2015 che le misure individuate confluiranno negli obiettivi del Piano della performance del triennio 2015/2017, come evidenziato nella scheda "Rapporto azioni l.190/2012 e obiettivi Piano performance" agli atti del fascicolo della deliberazione di Giunta n.22 del 31 gennaio 2014 valevole per il triennio 2014 – 2016 e che pertanto non si ritiene necessario modificare in sede di aggiornamento per l'anno 2015.

Di seguito vengono elencate in modo aggregato le azioni che sono state più specificamente articolate, come detto, nella SCHEDA:

a)Azioni per tutte le attività a rischio

- separazione delle funzioni;
- rotazione degli incarichi;
- verifica dei conflitti di interesse anche potenziali in ogni fase di tutti i procedimenti mediante tracciamento dei responsabili delle istruttorie e dei procedimenti;

-modifiche dei vigenti regolamenti comunali, ove necessarie, per dare coerente attuazione alle finalità di cui alla legge anticorruzione;

- Per quanto riguarda la rotazione, oltre a quanto previsto nella SCHEDA:

- è disposta nei confronti di coloro che sono oggetto di indagini preliminari per delitti contro la pubblica amministrazione;

- è disposta, con riferimento al personale responsabile dell'istruttoria, previa individuazione delle attività fungibili e predisposizione di un programma che individui i criteri per l'applicazione del principio di rotazione con riferimento, tra l'altro, agli ambiti territoriali del Comune di Venezia, all'esigibilità delle mansioni, alle professionalità, ecc .

b) Azioni in materia di pubblicità e trasparenza

Il PTTI, allegato del presente PTPC, è stato oggetto di un generale adeguamento nei contenuti in relazione agli aggiornamenti normativi ed alle comunicazioni specifiche pervenute al comune di Venezia da parte delle istituzioni di controllo preposte (ANAC).

L'obbligo delle pubblicazioni cui provvedere sul sito web istituzionale introdotto dalla legge 190/2012 - comma 15 dell'art.1 -, oltre alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di cui si già fatto cenno al paragrafo 4 del presente PTPC, è da intendersi qui integralmente richiamato come azione da attuare di carattere generale rappresentando la trasparenza uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione.

Nel sito web, oltre ad essere presente l'indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni sui procedimenti che lo riguardano, relativamente al nuovo istituto dell'accesso civico è prevista la possibilità di presentare la richiesta anche attraverso la compilazione di apposito "form on-line" disponibile all'interno dell'apposita pagina "Amministrazione Trasparente"; relativamente al medesimo istituto, il PTTI prevede termini stringenti (7 giorni dal ricevimento della domanda) per l'effettuazione della necessaria istruttoria da parte della struttura comunale competente per materia.

Resta allo studio la implementazione del programma di gestione dei flussi documentali per rendere accessibili agli interessati (tramite identificazione informatica) le informazioni sullo stato del procedimento.

Questo obiettivo stante la carenza di risorse economiche del Comune di Venezia non può, credibilmente, essere perseguito entro l'anno 2016 e pertanto si ritiene possa essere raggiunto solo nel terzo anno del PTPC 2015 - 2017.

Il PTTI 2015/2017, nello schema approvato in occasione dell'aggiornamento del PTPC 2015 - 2017, costituisce sezione di quest'ultimo.

Il responsabile della trasparenza si avvarrà per i compiti previsti dalla legge e dalle disposizioni del PTTI della collaborazione del dirigente e della struttura di supporto a ciò individuata, nonché dei referenti per la trasparenza nominati dai direttori di ciascuna direzione.

c) Azioni in materia di formazione del personale dipendente

Anche per l'annualità 2015 i direttori delle direzioni individueranno il personale addetto ai procedimenti e impegnato nelle attività a rischio sopra indicati, da inserire nei programmi annuali di formazione in tema di anticorruzione.

La partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale individuato nel programma annuale sarà obbligatoria.

La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla l. 190/2012, ai decreti legislativi 33/2013 e 39/2013, agli articoli del d. lgs 165/2001 modificati dalle norme prima citate, nonché all'esame, studio e analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.

Nell'ambito del periodo di vigenza del Programma e delle varie azioni formative che ne conseguono, saranno erogate diverse tipologie di attività formative rivolte ai dipendenti di cui l'unità minima sarà di 3 ore; ci si prefigge di raggiungere almeno il 50% dei dipendenti in servizio nell'arco del triennio.

Le azioni individuate possono comunque essere così sintetizzate:

- formazione specifica in tema di anticorruzione per i Dirigenti responsabili;
- formazione specifica in tema di anticorruzione per gli operatori (responsabili dei procedimenti e delle istruttorie dei procedimenti indicati nell'apposita colonna della SCHEDA) delle aree a rischio;
- formazione specifica in tema di anticorruzione per chi esercita attività di controllo;
- formazione diffusa in tema di buone pratiche;
- formazione diffusa sui codici di comportamento e sulle tematiche dell'etica e della legalità;
- previsione all'interno del Piano della formazione, di cui all'art.7bis del D. Lgs. 165/2001, di un capo specifico dedicato agli operatori impegnati nelle attività anticorruzione.

d) Azioni per il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa

I fenomeni corruttivi possono trovare terreno fertile anche a causa dell'inefficienza nel compimento di alcune fasi procedurali.

Si evidenziano pertanto i seguenti accorgimenti, prescelti con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'azione amministrativa, da applicare nel triennio in esame:

- avanzamento del lavoro di digitalizzazione delle pratiche edilizie per consentire un accesso rapido ai richiedenti e una gestione sicura;
- ricorso al costituito un gruppo intersettoriale "prezzi e capitolati" a supporto delle attività di valutazione offerte anomale, redazione dei nuovi prezzi in caso di riutilizzo dei ribassi d'asta, aggiornamento del prezzario dell'ente, al fine di consentire una uniforme applicazione in tutto

l'ente dei medesimi criteri e di determinare una forma intrinseca di controllo reciproco tra diversi uffici;

- adeguamento del regolamento per la erogazione di sovvenzioni e contributi, ai nuovi principi introdotti con la normativa anticorruzione;

- approvazione di un nuovo regolamento sulla pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori del Comune di Venezia

- aggiornamenti delle schede dei procedimenti amministrativi dell'ente anche in applicazione dell'art.35 del d.lgs.33/2013 come previsto nel regolamento comunale sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.113/2009;

- nei procedimenti delle attività più a rischio, consentire ai soggetti richiedenti il monitoraggio della pratica e lo stato di avanzamento del procedimento, anche mediante posta elettronica o sms, laddove questa modalità non sia già in vigore;

- approvazione e pubblicazione sul sito della trasparenza delle linee guida in materia di definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo revisionando il documento già pubblicato, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che svolgono attività di controllo e/o ispettive e il gruppo interdirezionale "sanzioni accessorie e attività repressive". Ciò al fine di disciplinare in modo organico tutti i controlli documentali e ispettivi effettuati dai vari uffici comunali in raccordo con le altre azioni previste dal PTPC relativamente all'attività 6, nella logica di una maggior "chiarezza della regolazione";

- a seguito della ridefinizione delle linee guida come prima indicato, sarà valutata la possibilità di predisporre e approvare un programma di pianificazione dei controlli da effettuare, con la periodicità indicata nelle linee stesse. Verrà valutata altresì la possibilità di pubblicare, con report specifici, una tabella dalla quale si deducano gli ambiti degli interventi di controllo effettuati;

- azioni di comunicazione, dentro e fuori l'ente, al fine di diffondere una maggiore sensibilità in ordine all'etica e all'integrità dello svolgimento della funzione pubblica cui tutti i dipendenti sono chiamati e a diffondere un'immagine positiva all'amministrazione e della sua attività. Attraverso il sito istituzionale si comunicheranno buone prassi o esempi di funzionari virtuosi/valorosi così come informazioni su casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall'amministrazione e saranno smentite notizie in caso di articoli ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione dell'amministrazione comunale.

e) Azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico

Il codice di comportamento interno già approvato dall'amministrazione comunale, allegato al presente PTPC, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione e viene diffuso secondo quanto previsto al primo comma dell'art.11 del codice stesso.

In particolare le azioni previste dallo stesso, in aggiunta a quelle contenute nel codice di comportamento nazionale di cui al DPR 62/2013, sono le seguenti:

- rotazione del personale dirigenziale e dipendente nelle aree a rischio identificate nel presente PTPC, come indicato nella precedente lettera a) e nella SCHEDA;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Le azioni previste sono di tipo informativo/formativo e di richiesta di esplicitazione formale in ogni pratica relativa ad attività prevista nel presente Piano, dell'assenza del conflitto da parte dei responsabili dell'istruttoria, del procedimento e di chi emana l'atto finale;
- individuazione dei criteri di conferimento e di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali valutando tutti i possibili profili di conflitto di interesse. Le azioni previste sono: - applicazione del vigente regolamento appositamente implementato nella parte relativa alla disciplina dei casi di conflitto di interesse; - censimento mediante richiesta a tutti i dipendenti di comunicazione di tutti gli incarichi indicati nel codice svolti anche a titolo gratuito e obbligo di aggiornamento annuale delle dichiarazioni.
- individuazione delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara o di concorso: le azioni sono quelle previste nel codice di comportamento all'art.7 comma 9. Per l'annualità 2015 si prevede inoltre, con riferimento alla misura di prevenzione di cui al punto 4, la seguente implementazione: *nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*
- estensione degli obblighi di condotta previsti nei codici di comportamento ai collaboratori o consulenti di imprese che sottoscrivono contratti di qualsiasi natura con il Comune di Venezia, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i titolari di organi ed incaricati negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, mediante introduzione nei citati contratti di apposite clausole risolutive in caso di violazione degli obblighi stessi;
- limitazione della libertà negoziale del dipendente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art.53 comma 16ter d. lgs. 165/2001) di quei dipendenti che nel corso degli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e/o negoziali per conto del Comune di Venezia; si prevede la redazione ad esclusivo uso interno di un elenco, aggiornato annualmente, dei dipendenti cessati onde consentire un adeguato controllo da parte della dirigenza.

Il codice di comportamento comunale fa riferimento anche a specifiche disposizioni della normativa nazionale che diventano elemento essenziale e parte integrante del presente PTPC andando a costituire principi di comportamento per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali del pubblico dipendente. In particolare, nella normativa vigente sono individuate:

- forme di tutela specifica per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (art. 54bis D.Lgs.165/2001 e punto 3.1.1 del Piano nazionale anticorruzione e punto B.12 dell'allegato 1 allo stesso): al riguardo l'Amministrazione divulga e rende disponibile ai dipendenti e collaboratori il modello per la segnalazione di condotte illecite adottato a livello nazionale, indicando le modalità di inoltro della segnalazione in via riservata, tramite mezzo telematico ovvero posta interna, ed evidenziando le tutele offerte dalla normativa di legge, dal Piano nazionale anticorruzione e dal presente PTPC;

- situazioni di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (capi V, VI e VII D.Lgs. 39/2013). Il Comune è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo agli organi di vertice e dirigenti. Al riguardo l'Amministrazione chiede annualmente ai dirigenti di compilare una dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità, con riguardo a incarichi, a cariche o attività incompatibili con la funzione ricoperta (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e con riferimento agli artt. 9 e 12 dello stesso) nonché di notificare tempestivamente ogni evento che modifichi tale dichiarazione.

A tali dichiarazioni si aggiungono quelle sull'insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (ancora ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e con riferimento agli artt. 3, 4 e 7 del medesimo decreto), richieste all'atto del conferimento dell'incarico quindi annualmente, e le dichiarazioni sullo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. ovvero sullo svolgimento di attività professionali (ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 33/2013). Le suddette dichiarazioni (incompatibilità, inconferibilità, incarichi) sono pubblicate dall'Amministrazione ai sensi delle relative norme citate. L'Amministrazione acquisisce, inoltre, dai dirigenti una dichiarazione annuale sulla situazione patrimoniale e reddituale (ai sensi dell'art. 2 della L. 441/1982 come esteso ai dirigenti delle p.a. dall'art. 17, comma 2, della L. 127/1997). L'Amministrazione rende disponibile la relativa modulistica anche mediante modelli editabili *on line*".

In occasione dell'approvazione del presente PTPC non si provvede all'aggiornamento del codice di comportamento vigente non essendo pervenute proposte dagli uffici competenti e non essendo sorta alcuna particolare necessità.

6

CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI RISCHI

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il responsabile della prevenzione in quanto, unitamente all'approvazione del presente PTPC, egli è tenuto a rendicontare ogni anno sull'efficacia delle misure di prevenzione predisposte.

A tal fine dovrà essere attestata, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata da tutti i direttori delle direzioni, l'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

- azioni e controllo nella gestione dei rischi;
- formazione sul tema dell'anticorruzione;
- applicazione delle disposizioni previste nei codici di comportamento.

Oltre alle verifiche prima indicate, sulla base di quanto imposto dalla legge, sono previste anche le ulteriori attività di controllo di seguito indicate:

- verifica, nello svolgimento delle attività individuate "a rischio corruzione e/o illegalità", del rispetto dei termini dei procedimenti, di cui al vigente regolamento comunale e relative schede, sia attraverso la pubblicazione sul sito degli iter procedurali, sia attraverso

verifiche specifiche a cura dei direttori di direzione come da specifica previsione nel programma della trasparenza;

-verifica dei rapporti tra l'ente e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari, mediante registri che saranno appositamente istituiti, ove non già esistenti, e costantemente aggiornati, anche al fine della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i soggetti terzi e i dirigenti e dipendenti del Comune di Venezia;

-verifica del controllo sulle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in particolare l'esistenza di rapporti di parentela, mediante controlli a campione da parte dell'ufficio del responsabile anticorruzione;

-verifica della rotazione degli incarichi negli uffici a più alto rischio, oppure dell'applicazione delle misure alternative mediante presentazione di una relazione annuale a cura del direttore della direzione interessata e della direzione del personale;

-verifica dell'attuazione delle attività formative specifiche per la prevenzione della corruzione, inserite nel Programma formativo, mediante rendicontazione della direzione del personale;

-verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico, a cura dell'ufficio del responsabile anticorruzione, mediante controlli a campione con ricorso all'elenco ad esclusivo uso interno previsto al precedente paragrafo 5, lettera e);

-verifica dell'attuazione delle disposizioni ivi comprese quelle approvate di recente con deliberazione di Giunta comunale n.649 del 30.12.2014 a parziale modifica del regolamento di organizzazione sugli uffici e servizi in materia di incarichi esterni affidati a dipendenti, mediante relazione della direzione del personale;

-verifica dell'attivazione della responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento, anche in caso di mancato rispetto delle disposizioni del PTPC, da parte dei dipendenti e dirigenti del Comune di Venezia, a cura dell'ufficio del responsabile anticorruzione;

-verifica dell'attivazione delle misure in materia di trasparenza, a cura del responsabile della trasparenza e della struttura a ciò preposta.

Ogni anno, con cadenza maggio e ottobre saranno effettuati due monitoraggi per verificare lo stato di attuazione del PTPC.

Le azioni di controllo e monitoraggio saranno svolte prendendo come riferimento sia quanto indicato nella SCHEDA, che le indicazioni contenute nel presente documento.

Le attività di controllo di cui al presente PTPC si pongono in rapporto con:

- il regolamento sul sistema dei controlli interni, di cui l'ente si è dotato con delibera di Consiglio comunale n.16 del 28 febbraio 2013;
- il protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, dalla Regione, dall'ANCI e UPI Veneto il 25 luglio 2014;

- il regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Venezia, approvato deliberazione di Giunta comunale n.649 del 30.12.2014;
- i codici di comportamento nazionale e locale, quest'ultimo riapprovato in allegato al PTPC 2014-2016 in data 31 gennaio 2014 con delibera di Giunta comunale n.22 e che costituisce sezione del presente PTPC;
- il nuovo Programma Triennale della trasparenza e l'Integrità, che si approva contestualmente al presente PTPC, che assicura la pubblicazione di tutti i dati e atti in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, esperite le fasi di verifica, sarà prodotto un documento di rendicontazione, che conterrà anche un giudizio di appropriatezza e attualità delle misure adottate, secondo le indicazioni che saranno trasmesse dall'ANAC.

Il Comune di Venezia è altresì tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire l'incarico, all'atto del conferimento, nei casi previsti dal D. Lgs. 39/2013.

Con atti di organizzazione interna sarà definito il procedimento e sarà adeguata la modulistica entro il mese di marzo 2015.

Detta modulistica sarà pubblicata e resa disponibile.

7

RAPPORTI TRA PTPC E ENTI PARTECIPATI DEL COMUNE DI VENEZIA

Le società direttamente o indirettamente controllate dal Comune di Venezia, anche nei casi abbiano adottato il modello previsto dal D. Lgs 231/2001, si dotano di un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e nominano il responsabile dell'attuazione del Piano, cui spetta la elaborazione delle misure integrative al modello previsto dal D. Lgs. 231/2001 che costituiscono il Piano, per l'adozione da parte dell'organo di Governo delle Società, e la vigilanza sull'attuazione delle misure previste e sull'applicazione delle sanzioni a carico degli amministratori, nonché la proposta di integrazioni e/o modifiche al Piano ritenute opportune.

L'applicazione della Legge 190/2012 da parte delle società di cui al primo periodo è monitorata dal responsabile della prevenzione del Comune di Venezia in riferimento a:

- assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni previsti dal D. Lgs 33/2013;
- rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità anche sopravvenute con riguardo agli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 nonché rispetto degli indirizzi specifici approvati dal Comune di Venezia.

Ai fini di detto monitoraggio ogni società direttamente o indirettamente controllata, a cura del responsabile anticorruzione della società, dovrà comunicare:

- di aver adottato i provvedimenti di prevenzione della corruzione e suoi aggiornamenti o modifiche;

- l'avvenuta nomina del responsabile della prevenzione ed eventuali referenti;
- le contestazioni e le verifiche effettuate dal responsabile della prevenzione circa l'esistenza o l'insorgere di situazioni di incompatibilità o inconferibilità eventualmente sollevate.

L'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 attesterà l'assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione da parte della società.

L'attestazione sarà inoltrata al responsabile anticorruzione del Comune di Venezia e sarà pubblicata sul sito istituzionale delle società.

Le altre società partecipate integreranno il modello previsto dal D. Lgs 231/2001 adottando, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte, misure idonee a prevenire il rischio di corruzione nel rispetto di quanto indicato nella normativa anticorruzione dandone notizia al responsabile della prevenzione del Comune di Venezia.

Tra gli enti di diritto privato in controllo del Comune di Venezia ai quali si applicano le disposizioni del presente piano in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza rientrano tutte le fondazioni, anche non aventi la forma di società, per le quali l'amministrazione, anche in assenza di una partecipazione azionaria, ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, in considerazione anche di quanto precisato dal Piano nazionale anticorruzione e da A.N.AC.. E' oggetto di chiarimento da parte di A.N.AC. se la normativa debba applicarsi anche a quelle fondazioni, al cui Consiglio di Amministrazione, partecipa di diritto, per norma statutaria, il Sindaco (o un suo delegato), senza che l'amministrazione abbia uno specifico potere di nomina e/o designazione, e se debba altresì applicarsi alle fondazioni bancarie di cui al di cui al Decreto Legislativo del 20 novembre 1990 n. 356 e successive modifiche ed integrazioni.

8

RAPPORTI TRA PTPC E ALTRI ENTI

Le disposizioni del presente piano, in materia di anticorruzione e trasparenza, si applicano altresì:

- a) agli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB), non privatizzati o trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona, per i quali l'Amministrazione Comunale ha il potere di nominare i componenti dei Consigli di Amministrazione secondo quanto previsto dai relativi Statuti, pur non avendone il controllo.
- b) alle istituzioni, organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, quali enti pubblici non economici locali ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000.

In considerazione di un pronunciamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, in virtù del quale “gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB),..... sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013” è stato avviato un tavolo di confronto con la Regione Veneto, che verrà sviluppato nel corso del 2015, per verificare le modalità di esercizio del potere di controllo nei confronti di detti Istituti.

Per quanto riguarda le Istituzioni del Comune di Venezia, al fine dell'economicità dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno avviare un tavolo tecnico di confronto tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i Direttori delle Istituzioni, al fine di addivenire ad una eventuale condivisione dei contenuti del piano comunale, ipotizzando l'individuazione delle precise attività da sottoporre a monitoraggio ai fini anticorrittivi. La stessa procedura potrebbe essere avviata, sempre nel caso di condivisione da parte degli organi delle istituzioni, per gli adempimenti in materia di trasparenza.

9

FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO DEL PTPC

La proposta di aggiornamento del PTPC 2015-2017 è stata presentata in un incontro con esponenti della società civile, a vari livelli, detentori di particolari interessi collettivi o comunque operanti in settori che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa amministrazione, proseguendo così l'applicazione di un metodo di confronto e consultazione iniziato sin dal 2013.

Durante l'incontro è stato somministrato un questionario contenente domande relative ad alcuni argomenti la cui esplorazione è ritenuta di interesse per l'amministrazione comunale in previsione di un continuo miglioramento delle misure in materia di anticorruzione.

L'esito della consultazione è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

10

APPROVAZIONE

Il PTPC, approvato dall'organo di indirizzo politico su proposta del responsabile della prevenzione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2, entro il 31 gennaio di ogni anno sarà approvato prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento salvo diverse indicazioni fornite dalle autorità preposte o contenute in aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione.

11

AGGIORNAMENTO

Le modifiche del presente PTPC che si rendessero necessarie a seguito di intervenute modifiche legislative vengono disposte a cura del responsabile della prevenzione dandone comunicazione all'organo di indirizzo politico.

Eventuali modifiche che si rendano opportune e/o necessarie, per inadeguatezza del PTPC a garantire l'efficace prevenzione, sono approvate su proposta del responsabile della prevenzione dall'organo di indirizzo politico con propria deliberazione.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE

Il PTPC, per il miglior conseguimento dei compiti previsti, viene presentato annualmente e pubblicamente ai cittadini, alle organizzazioni economiche, sociali e sindacali nonché al personale del Comune di Venezia.

E' attivato un tavolo di confronto per tutta la durata triennale del PTPC, con gli stessi soggetti, anche al fine di ricevere indicazioni che consentano la correzione di comportamenti e/o condotte non coerenti con i principi del PTPC stesso.

Viene inoltre stabilito che all'indirizzo anticorruzione@comune.venezia.it o via posta tradizionale possano essere segnalati elementi utili a migliorare il PTPC e a ridurre i rischi corruttivi.

Alla casella potranno scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che a norma dell'art.51, c.1, della L.190/2012, *"nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione....."*.

I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy.

NORME FINALI , TRATTAMENTO DATI E PUBBLICITA'

I dati raccolti in applicazione del presente PTPC vengono trattati in forma anonima e aggregata in osservanza delle norme stabilite nel D. Lgs. 196/2003 e delle disposizioni del garante della Privacy.

Con l'approvazione del presente PTPC sono abrogate le disposizioni interne in contrasto con lo stesso.

Il PTPC sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Venezia insieme al PTTI e al codice di comportamento locale quali sezioni del PTPC stesso.

Tavola I - Struttura Anticorruzione

